

OSPEDALE “SACRO CUORE – DON CALABRIA”
Negrar (Verona)

Comitato Etico
per la Buona Pratica Clinica

STATUTO e REGOLAMENTO

STATUTO

1. FINALITÀ

1.1 Nel contesto del pluralismo culturale esistente, il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica persegue le sue finalità ispirandosi ad una concezione dell'essere umano come spirito incarnato e soggetto personale, autocosciente, libero e responsabile, quale è presente nel messaggio cristiano autorevolmente interpretato dalla Chiesa Cattolica e in conformità con la natura e i fini istituzionali voluti dal fondatore, il Santo don Giovanni Calabria.

1.2 Nella sua attività il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica fa inoltre riferimento – in quanto compatibili con il punto 1.1 - ai documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica e degli Organismi nazionali e internazionali in materia di tutela della persona negli ambiti della ricerca biomedica e della pratica clinica, in particolare alla dichiarazione di Helsinki e alle Norme Europee di Buona Pratica Clinica.

2. COMPOSIZIONE

2.1 La nomina dei componenti del Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica e la loro eventuale sostituzione compete alla decisione del Consiglio Generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale.

Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica è composto in modo interdisciplinare, avendo presente la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4049 del 22 dicembre 2004 (allegato F).

Nella prima seduta, i componenti del Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica eleggono, a maggioranza, il Presidente e un altro membro che eventualmente lo sostituisca. Compiti del Presidente sono convocare il Comitato, definire l'ordine del giorno, presiedere le riunioni, verificare il corretto funzionamento delle procedure e dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato.

2.2 I componenti del Comitato di Etica restano in carica per tre anni, rinnovabili.

Accettata la nomina, i componenti del Comitato non possono delegare altri in proprio luogo e prestano la loro opera a titolo gratuito. Viene garantito il rimborso delle spese sostenute.

Le eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al Presidente del Comitato Etico.

I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni o nel caso insorga una incompatibilità con la carica di componente del Comitato di Etica.

3. FUNZIONI

3.1 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica esprime pareri e osservazioni su scelte relative all'attività sanitaria che pongono problemi di discernimento etico, con riferimento sia a casi specifici, sia a prassi comportamentali generali.

3.2 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica ha il compito di promuovere una riflessione etica sulle varie situazioni prese in esame, in modo che il personale sanitario possa orientare il suo comportamento, nel rispetto della persona e della vita dal concepimento alla morte naturale, garantendo ad ogni essere umano il diritto alla salute e all'assistenza materiale e morale, anche in ordine alla comprensione del senso della sofferenza.

3.3 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica ha le seguenti funzioni:

- Analisi di casi clinici specifici e di situazioni della pratica sanitaria che pongono problemi di discernimento etico, su richiesta degli operatori sanitari dell'Ospedale.
- Il Comitato presta altresì la sua collaborazione per la formazione di tutti gli operatori impegnati nell'Ospedale con riunioni programmate e gestite in collaborazione con il "Centro di Formazione e Solidarietà" dell'Ospedale. Propone e organizza programmi di studio, con incontri sistematici, per discutere su problemi inerenti alla promozione della cultura dell'etica in Ospedale.

3.4 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica può anche esprimersi per propria iniziativa.

3.5 Ove ciò risulti possibile, il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica può anche operare su richiesta di altri soggetti, pubblici o privati.

3.6 Il parere del Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica ha sempre valore consultivo. Comunque i sanitari interessati non sono mai esonerati da responsabilità sia sul piano etico, sia sul piano penale, civile o disciplinare.

REGOLAMENTO

4. UFFICIO DI SEGRETERIA

4.1 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica si avvale di un Ufficio di Segreteria, che opera alle dipendenze del Presidente del Comitato e in collaborazione con la Direzione Sanitaria.

4.2 Compiti della segreteria sono l'organizzazione delle riunioni, la verbalizzazione delle sedute, la raccolta e archiviazione dei documenti relativi al lavoro del Comitato.

4.3 L'ufficio è dotato di risorse informatiche per la ricerca bibliografica.

5. FUNZIONAMENTO

5.1 Il Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica esprime pareri, valutazioni e suggerimenti per iscritto con comunicazione al richiedente, nel più breve tempo possibile, secondo l'urgenza dei casi e comunque entro un massimo di 30 giorni dalla discussione delle richieste, che devono essere formulate con richiesta scritta.

5.2 Le richieste vengono presentate dall'interessato alla segreteria complete di tutta la documentazione necessaria (cfr. DM 15.7.1997 di recepimento delle Norme europee di Buona Pratica Clinica) entro e non oltre i trenta giorni precedenti la seduta del Comitato nella quale sarà prevedibile la discussione della richiesta per consentire un'adeguata istruttoria.

Le riunioni del Comitato hanno luogo con cadenza bimestrale escluso il periodo 15 luglio-15 settembre.

5.3 Il Comitato può costituire gruppi di lavoro incaricati dell'istruttoria di particolari protocolli o di specifiche situazioni dell'assistenza.

Il Comitato può decidere di consultare, per questioni specifiche, esperti esterni.

5.5 Il sanitario che pone una questione al Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica può intervenire, se opportuno, alla riunione del Comitato per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o di maggiori informazioni; si assenta però nella fase di espressione del parere.

Tale procedura viene seguita anche nel caso l'operatore sanitario sia componente del Comitato.

5.6 Tutti i componenti del Comitato devono essere posti nelle condizioni di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni affrontate. Per ogni questione all'ordine del giorno la segreteria provvede ad allegare alla lettera di convocazione eventuali documenti che si ritengono necessari per la discussione.

La documentazione completa è a disposizione dei componenti presso l'ufficio di segreteria.

5.7 Le riunioni sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono prese dalla metà più uno degli aventi diritto e allo stesso modo è approvato il testo definitivo del parere.

Se i membri lo richiedono, il parere deve riportare, pur succintamente, eventuali opinioni di minoranza.

5.8 Il parere, sottoscritto dal Presidente o da altro membro delegato, viene comunicato per iscritto al richiedente.

5.9 Le relazioni ed i pareri formulati dal Comitato possono essere divulgati e trasmessi anche a richiesta, fatti salvi il diritto alla riservatezza delle persone interessate e il rispetto del segreto professionale.

7. APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO E REGOLAMENTO

7.1 Il presente regolamento e ogni sua eventuale modifica sono elaborati e approvati dal Comitato Etico per la Buona Pratica Clinica a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Data di approvazione: 22 gennaio 2009